



IL RUMORE AEROPORTUALE: LO STATO DELL'ARTE, I COMPITI DELLE AGENZIE E I RAPPORTI CON GLI ALTRI ATTORI

**IL RUOLO DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE NEL GOVERNO
DEL PROBLEMA DEL RUMORE
AEROPORTUALE: LINEE DI INDIRIZZO**



*Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare*



Indirizzi del Ministero

<http://www.dsa.minambiente.it/>
(cartelle relative alle attività della Divisione V)

DSA-Divisione V IAER

Via C. Colombo, 44

00147 ROMA

Tel. 0657225985-0657225014

Fax. 0657225988

E-mail: dsa-iaer@minambiente.it



Commissioni aeroportuali

Sono attive **33** Commissioni aeroportuali di cui solo alcune hanno completato la zonizzazione acustica

Occorre:

- Riavviare le Commissioni ferme reinquadrando l'iter normativo per il risanamento
- Avviare il processo di monitoraggio e controllo procedure antirumore (sanzionamento)
- Risolvere il problema della sovrapposizione delle zonizzazioni e della concorsualità
- Avviare il risanamento acustico (es. Malpensa delocalizzazioni)
- Considerare il problema dei voli notturni
- La considerazione dei voli militari
- Valutare anche il contributo delle attività aeroportuali indotte



Legge quadro 447/95

Art. 10.

(Sanzioni amministrative)

5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.



DPR 11 dicembre 1997, n. 496.

Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili.

Art. 3.

Attività di abbattimento e contenimento del rumore

- 1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le società e gli enti gestori degli aeroporti, predispongono e presentano al comune interessato il piano di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali, redatto in conformità a quanto stabilito dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto.**
- 2. I comuni recepiscono i contenuti di tali piani nei propri piani di risanamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.**
- 3. Il controllo del rispetto dell'attuazione dei piani di cui al comma 1 spetta al Ministero dell'ambiente.**
- 4. Gli oneri derivanti dalle attività di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali sono posti a carico dell'ente gestore dell'aeroporto che vi provvede in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995 n. 447.**



Decreto Ministero Ambiente 3-12-1999

Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti

Art. 2.

Criteri procedurali

1. Le procedure antirumore e le zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali sono stabilite dalle commissioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, secondo i seguenti criteri:
 - a) le curve isofoniche devono essere elaborate sulla base dei dati forniti da ENAC, ENAV e società di gestione, nell'ambito delle rispettive competenze, **mediante i più avanzati modelli matematici validati dall'ANPA**, tenendo conto delle rotte di ingresso ed uscita dagli aeroporti, pubblicate sul volume AIP Italia, redatto dall'ENAV;
 - b) le curve isofoniche devono essere riportate su cartografia in scala non inferiore a 1:5.000;
 - c) **i risultati ottenuti devono essere sottoposti ad analisi e misure di verifica**, al fine di introdurre eventuali azioni correttive in applicazione del successivo art. 3;
 - d) **le procedure di cui alle lettere a) e b) possono essere ripetute per verificare le ipotesi adottate, a seguito dell'attività di verifica di cui alla lettera c);**
 - e) le misure di cui alla lettera c), sono eseguite da tecnici competenti in acustica ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 2, comma 6 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998.



DPCM 14 novembre 1997.

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

Art. 3.

Valori limite assoluti di immissione

2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, **aeroportuali** e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi.

All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.



DM 29 novembre 2000

Criteria per la predisposizione, da parte delle società' e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

ART 2

per gli aeroporti:

c.1) **entro diciotto mesi dall'individuazione dei confini delle aree di rispetto** di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1997, art. 6, comma 1, il gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e alle regioni competenti o alle autorità da esse indicate;

c.2) **entro i successivi diciotto mesi**, nel caso di superamento dei valori limite, l'esercente presenta ai comuni interessati ed alle regioni o alle autorità da esse indicate il piano di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si applica anche al caso in cui si accerti il superamento dei valori limite successivamente all'individuazione di cui al punto c.1), in ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalità di esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura;

c.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti **entro 5 anni**:

- dalla data di espressione della regione o dell'autorità da essa indicata, con proprio provvedimento se previsto;
- dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti in materia.

La regione può, d'intesa con le autonomie locali, in considerazione della complessità degli interventi da realizzare, dell'entità del superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed edifici, fissare termini diversi;



Sistemi di monitoraggio finanziati dal MATTM

Ancona

Bari

Brindisi

Cagliari

Firenze

Napoli

Palermo

Pisa

Torino



D.P.R. 11-12-97 n° 496

Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili.

Art. 2.

Violazione delle procedure antirumore

5. **L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente effettua ispezioni periodiche per verificare l'efficienza dei sistemi di monitoraggio ed il rispetto del disposto del presente decreto. La stessa agenzia, invia al Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e industrie a rischio, una relazione, con cadenza almeno semestrale, circa l'attività di controllo effettuata, le tipologie ed entità delle infrazioni rilevate, desunte dalla elaborazione dei dati contenuti negli archivi del sistema di monitoraggio.**



D.P.R. 11-12-97 n° 496

Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili.

Art. 4.

Verifica dei limiti di emissione degli aeromobili

1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di emissioni sonore, gli aeromobili in esercizio sono sottoposti a verifica a cura dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, almeno ogni due anni, per accertarne la rispondenza alla certificazione acustica di cui al decreto del Ministero dei trasporti in data 3 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9 gennaio 1984.
2. La documentazione relativa deve essere disponibile per eventuali controlli da parte delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.



Direttiva 2002/49/CE

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194

Elenco aeroporti principali notificati

- **Bergamo** Orio al Serio
- **Bologna** Guglielmo Marconi
- **Catania** Fontanarossa
- **Milano** Linate
- **Milano** Malpensa
- **Napoli** Capodichino
- **Roma** Fiumicino
- **Torino** Caselle
- **Venezia** Marco Polo



Direttiva 2002/49/CE

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194

Art. 3.

Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche

1. Entro il 30 giugno 2007:

b) **le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonchè i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, degli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e degli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.**

2. **Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera b), nonchè i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 .**



Direttiva 2002/49/CE

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194

Art. 4.

Piani d'azione

1. Entro il 18 luglio 2008:

b) le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, per gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e per **gli aeroporti principali**. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), i piani d'azione previsti al comma 1, lettera b), nonchè le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008 all'autorità individuata al comma 1, lettera a).



Programmi di attività nel breve termine

Tariffe aeroportuali e ambiente (Delibera CIPE)

Comitati ENAC (Ambiente e restrizioni operative) ed avvio protocollo d'intesa Rumore elicotteri ed eliporti

Applicazione del D.Lgs.13/05

Avvio del Comitato previsto dal D.Lgs. 194/95 per l'armonizzazione della normativa nazionale con la direttiva 2002/49/CE

Revisione della normativa nazionale